

PROGETTO DI LEGGE N. 0048

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Alessandro Sala

—————
**“Modifiche alla l.r. del 16 agosto 1993 n. 26. Norme per la protezione della fauna selvatica
e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.**

—————
PRESENTATO IL 18/06/2013

ASSEGNATO IN DATA 26/06/2013

ALLA COMMISSIONE REFERENTE VIII

RELAZIONE

Il cacciatore per poter esercitare la propria passione paga una tassa di concessione statale (per il porto d'armi uso da caccia) di € 173,16. Poi, in più, paga una tassa di concessione regionale per la licenza di caccia pari a € 64,56. Anche i titolari di appostamento fisso ed i concessionari di aziende faunistiche venatorie ed aziende agrituristiche venatorie sono soggetti a pagare una tassa regionale. Nel 2010 con totale di 82574 cacciatori, Regione Lombardia, ha ricavato dall'incasso della tassa regionale circa 5,9 milioni di Euro. Da questo introito il bilancio regionale aveva destinato all'attività di gestione della materia circa il 70%. Di questi, ai sensi della normativa regionale, il 90% (3,87 milioni di Euro) sono andati alle Amministrazioni Provinciali, mentre il 10% (430.000 Euro) è rimasto in capo a Regione Lombardia per attività gestionale, finanziamento studi e ricerche. Nella stagione venatoria 2011/2012 hanno cacciato 79.938 cacciatori di cui 27.139 a Brescia e 13.075 a Bergamo (le due Province formano il 50% del totale cacciatori della regione).

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 157/92 e l'attività venatoria pertanto viene svolta attraverso una concessione dello Stato data ai cacciatori.

La normativa nazionale prevede che le Regioni esercitino la funzione di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria e svolgano i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge stessa. Alle Province spettano le funzioni Amministrative. Esiste inoltre un organismo Tecnico nazionale (ISPRA) al quale, ai sensi della Legge 157/92, la Regione deve chiedere parere preventivo per approvare diversi provvedimenti regionali, ad esempio il calendario venatorio. I cacciatori per poter cacciare sul territorio regionale devono aver pagato le tasse (statale e regionale) e l'assicurazione (RC). Per cacciare sul territorio "a caccia programmata dalla Regione" devono essere iscritti, con pagamento di relativa quota associativa, ad un ambito territoriale di caccia (ATC) o ad un comprensorio alpino di caccia (CAC). In Lombardia ci sono 35 ATC e 24 CAC. Il numero massimo di ATC / CAC a cui un cacciatore può essere iscritto è stato ed è un'importante causa di contenzioso. Un cacciatore per poter cacciare in un ATC paga mediamente un importo complessivo pari a circa 500 – 600 Euro l'anno. Ogni Regione predispose un calendario venatorio regionale in linea con le predisposizioni di legge. In Lombardia il calendario venatorio è stato approvato con L.r. 17/2004. Attualmente in Lombardia sono cacciabili 35 specie di uccelli e 10 specie di mammiferi. L'elenco dei mammiferi cacciabili è stabilito dalla legge nazionale mentre, quello degli uccelli, è stabilito da una direttiva comunitaria (direttiva uccelli 2009/147/CE)

La legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplinare delle attività venatorie" necessita di un assoluto aggiornamento. E' una buona legge ormai in parte superata da nuovi istituti, in parte da aggiornare per quanto approvato negli anni successivi ed in parte da modificare.

Da ultimo la caccia alla piccola migratoria è lo strumento per poter conservare tradizioni venatorie legate alla cultura in alcune zone del territorio lombardo e della macroregione del nord. E' chiaro che la caccia in deroga ad alcune specie, prevista dalla normativa europea, per poter essere sostenuta necessita di strumenti, regolamenti e supporti scientifici.

Art.1 (Modifiche all'art. 1 della L.r. 26/93)

1. All'art. 1, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Dopo le parole "direttive 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979" sono inserite le seguenti parole " come modificata in direttiva 2009/147/CE,".
2. All'art. 1, comma 4 della L.r. 26/93 sono apportate le seguenti modifiche:
 4. Dopo le parole "In attuazione delle direttive" sono inserite le seguenti parole "2009/147/CE,".

Art.2 (Modifiche all'art. 2 della L.r. 26/93)

1. All'art. 2, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Dopo le parole "dalla presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole " anche sugli atti amministrativi e regolamentari adottati dalle Provincie."
2. All'art. 2, comma 4 della L.r. 26/93 sono apportate le seguenti modifiche:
 4. Dopo le parole "La giunta regionale e le province possono avvalersi" sono inserite le seguenti parole " dell'ISPRA".

Art.5 (Modifiche all'art. 5 della L.r. 26/93)

1. All'art. 5, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Dopo le parole "ogni forma di uccellazione" sono inserite le seguenti parole " con aucupio".

Art.6 (Modifiche all'art. 6 della L.r. 26/93)

1. All'art. 6, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. All'inizio del comma le parole " l'istituto nazionale della fauna selvatica, " sono sostituite dalle seguenti parole "l'I.S.P.R.A.,".
2. All'art. 6, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia o al comune nel cui il territorio è avvenuto il fatto, i quali provvedono ad informare l'I.S.P.R.A.

Art.7 (Modifiche all'art. 7 della L.r. 26/93)

1. All'art. 7, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 1. Il Consiglio regionale, sentito l'I.S.P.R.A. o l'Osservatorio Regionale di cui al successivo articolo 9 della presente legge, ai sensi dell'art. 9, lettera c) e comma 2 della direttiva 2009/147/Ce, anche in relazione ai contenuti della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/4098/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea, approva con legge entro il mese di giugno di ogni anno il piano elaborato dalla Giunta regionale con cui sono individuati per ogni provincia, e su segnalazione delle stesse, gli impianti da attivare per le catture e il numero massimo di richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'art.19 bis, comma 5 della legge 157/92. Le catture sono consentite secondo le disposizioni contenute nell'allegato "D" della presente legge e hanno lo scopo di ricostituire annualmente il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni oggetto di cattura.
-

-
2. All'art. 7, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 2. Le province si avvalgono, per il funzionamento di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall'I.S.P.R.A. o dall'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; il gestore può avvalersi di collaboratori abilitati dalle province.
 3. All'art. 7, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 3. Le parole all'inizio del comma "l'istituto nazionale per la fauna selvatica svolge" sono sostituite dalle seguenti parole "L'I.S.P.R.A. o l'Osservatorio Regionale svolgono".
 4. All'art. 7, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 4. Le province, sentito l'I.S.P.R.A. determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa. Qualora non venga raggiunto il numero complessivo per singola specie di richiami catturati, è consentito recuperare tale differenza nell'anno successivo sommandola al numero consentito per l'anno in questione.
 5. All'art. 7, della L.r. 26/93, dopo il comma 4 viene introdotto il seguente comma 4 bis:
 - 4.bis. L'attività di vigilanza e di controllo sull'attività di cattura è affidata agli agenti e ufficiali di polizia provinciale di cui all'art.48 della presente legge".
 6. All'art. 7, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 5. Per la cessione a fini di richiamo è consentita la cattura di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio e di eventuali altre specie inserite tra quelle cacciabili con il regime di deroga; esemplari appartenenti ad altre specie catturati devono essere immediatamente liberati.
 7. All'art. 7, della L.r. 26/93, dopo il comma 8 viene introdotto il seguente comma 9:
 9. La Regione, al fine di incentivare l'attività di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni venatorie o ornitologiche riconosciute a livello nazionale o regionale.

Art.8 (Modifiche all'art. 8 della L.r. 26/93)

1. All'art. 8, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Le parole "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica " sono sostituite dalle seguenti parole "dell'I.S.P.R.A. o dell'Osservatorio regionale".
 2. All'art. 8 comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 è sostituito dal seguente:
 4. La Giunta regionale istituisce, annualmente, corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi, che devono essere adeguatamente pubblicizzati anche presso le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, possono iscriversi tutti coloro che ne facciano richiesta.
 3. All'art. 8, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. Dopo le parole "la giunta regionale" sono inserite le seguenti parole "e le province promuovono"; la parola "promuove" è soppressa.
-

Art.9 (Modifiche all'art. 9 della L.r. 26/93)

1. All'art. 9, comma 3 della L.r. 26/93, sono aggiunte le seguenti lettere f), g):
 3. **f)** abilitare i gestori degli impianti di cattura dei richiami vivi e svolgere compiti di controllo e di certificazione dell'attività degli impianti;
 - g)** esprimere parere sull'efficacia dei metodi di controllo ecologici delle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita adottati dalle province ai sensi del successivo art. 41.

Art.11 (Modifiche all'art. 11 della L.r. 26/93)

1. All'art. 11, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "dodici mesi".

Art.12 (Modifiche all'art. 12 della L.r. 26/93)

1. All'art. 12, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente :
 1. La regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attua la pianificazione faunistico - venatoria secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
2. All'art. 12, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 è sostituito dal seguente :
 2. Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato con legge dal consiglio regionale e può essere aggiornato secondo le esigenze.
3. All'art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, la lettera **c)** è sostituita dalla seguente:
 3. **c)** I criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di nuclei e reti ecologiche; detti territori non possono comunque venire preclusi all'esercizio dell'attività venatoria;
4. All'art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, alla lettera **d)** sono apportate le seguenti modifiche:
 3. **d)** Alla fine del comma dopo le parole "aree naturali protette" sono aggiunte le seguenti parole "e dei siti di rete Natura 2000."
5. All'art. 12, comma 3 della L.r. 26/93, viene abrogata la lettera **f)**:
 3. **f)** abrogata
6. All'art. 12, comma 4 della L.r. 26/93, viene aggiunta la seguente lettera **f)**:
 4. **f)** programma per il contenimento delle specie dannose.

Art.13 (Modifiche all'art. 13 della L.r. 26/93)

1. All'art. 13, comma 3 della L.r. 26/93, il comma 3 è sostituito dal seguente :
 3. Il territorio agro - silvo - pastorale della Regione al di fuori della zona Alpi è destinato per una quota dal 20 al 30 cento a protezione della fauna selvatica; per la zona Alpi, considerata zona faunistica a se stante , la quota dal 10 al 20 per cento, è riferita al territorio di ciascuna provincia; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43 comprese le fasce di rispetto in cui è precluso l'esercizio della caccia per motivi di sicurezza pubblica da strade, autostrade, ferrovie, fabbricati e le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.
-

Art.14 (Modifiche all'art. 14 della L.r. 26/93)

1. All'art. 14, comma 6 bis della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

6 bis. Le parole “del 31 dicembre 2005, compresi,” sono sostituite dalle seguenti parole “di entrata in vigore della precedente legge,”.

Art.15 (Modifiche all'art. 15 della L.r. 26/93)

1. All'art. 15, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Le parole “dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono sostituite dalle seguenti parole “dell'I.S.P.R.A. o”.

2. All'art. 15, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

3. Le parole “volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.” sono sostituite dalle seguenti parole “venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 48 commi 5 e 7.”

Art.16 (Modifiche all'art. 16 della L.r. 26/93)

1. All'art. 16, comma 1 della L.r. 26/93, il comma 1 è sostituito dal seguente :

1. Le Province si avvalgono di una consulta faunistico - venatoria composta da:

a) l'assessore provinciale competente con funzioni di presidente;

b) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. All'art. 16, della L.r. 26/93, dopo il comma 1 viene introdotto il seguente comma 1 bis.:

1.bis. La Consulta può avvalersi della collaborazione di un docente universitario esperto di problemi faunistici.

Art.17 (Modifiche all'art. 17 della L.r. 26/93)

1. All'art. 17, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

3. *Dopo le* parole “ad associazioni di protezione ambientale” sono inserite le seguenti parole “venatorie, agricole ed ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;”. Le parole “con provata esperienza nella gestione di aree protette” sono soppresse.

2. All'art. 17, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

4. Dopo le parole “Le province, sentiti” sono inserite le seguenti parole “L'ISPRA o”; le parole “l'istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono soppresse.

3. All'art. 17, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

5. Alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole “, per motivi igienico sanitari, per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia delle coltivazioni agricole e delle reti idriche.”

Art.18 (Modifiche all'art. 21 della L.r. 26/93)

1. All'art. 18, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 2. Le parole "ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo;" sono soppresse; le parole "possono essere" sono sostituite dalla seguente parola "sono".

Art.21 (Modifiche all'art. 21 della L.r. 26/93)

1. All'art. 21, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 3. Dopo le parole "hanno carattere temporaneo" sono inserite le seguenti parole "non necessitano del preventivo assenso del proprietario dei fondi purché non sia di pregiudizio alle colture agricole o all'allevamento".
2. All'art. 21, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 4. La parola "triennale" è sostituita dalle seguenti parole "indeterminata salvo revoca per violazioni alle disposizioni normative o recesso dei proprietari o dei conduttori dei fondi".
3. All'art. 21, della L.r. 26/93, dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 4 bis:
 - 4.bis. La provincia può autorizzare tali zone cinofile anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in aree protette previe intese con gli enti gestori.
4. All'art. 21, della L.r. 26/93, dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 7 bis:
 - 7.bis. La provincia può altresì autorizzare zone C recintate, di estensione non inferiore a un ettaro per cinghiale immesso, destinate esclusivamente per l'addestramento e l'allenamento dei cani sul cinghiale, anche con l'abbattimento del selvatico.
5. All'art. 21, comma 9 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 9. Alla fine del comma le parole "nei trenta giorni che precedono l'apertura annuale della stagione venatoria." sono sostituite dalle seguenti parole "secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 12 della presente legge."

Art.22 (Modifiche all'art. 22 della L.r. 26/93)

1. All'art. 22, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 2. Dopo le parole ""il possesso di un apposito tesserino" sono inserite le seguenti parole "personale e non cedibile"; alla fine del comma le parole "l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato." sono sostituite con le seguenti parole "gli ambiti territoriali o i comprensori alpini di caccia assegnati."
 2. All'art. 22, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:
 4. Abrogato.
 3. All'art. 22, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 viene sostituito dal seguente:
 7. All'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. I capi di selvaggina stanziale vanno annotati negli appositi spazi del tesserino personale non appena abbattuti e recuperati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema
-

concordato con l'I.S.P.R.A.

4. All'art. 22, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 7. Alla fine del comma vengono soppresse le seguenti parole "e comunque sul posto di caccia."
5. All'art. 22, della L.r. 26/93, dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 8:
 8. i capi di selvaggina stanziale devono essere indicati in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino venatorio non appena abbattuti e raccolti. Nel caso in cui gli stessi vengano depositati è fatto obbligo al cacciatore di procedere alla cerchiatura dell'annotazione dei capi sul tesserino.

Art.23 (Modifiche all'art. 23 della L.r. 26/93)

1. All'art. 23, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. Alla fine del comma dopo le parole "non acustici a funzionamento meccanico" sono aggiunte le seguenti parole "e elettromeccanico."
2. All'art. 23, della L.r. 26/93, dopo il comma 5 viene introdotto il seguente comma 5 bis:
 - 5 bis. Nella caccia da appostamento fisso e temporaneo l'esposizione dei richiami vivi e la posa di soggetti imbalsamati, di stampi o di ogni altro ausilio di cui al precedente comma 5, può avvenire anche prima dell'orario di caccia stabilito dal calendario venatorio regionale.
3. All'art. 23, comma 6 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 6. Dopo le parole "non lasciati sul luogo di caccia" sono aggiunte le seguenti parole "per chi pratica la caccia da appostamento i bossoli delle cartucce possono essere recuperati anche al termine della giornata di caccia."

Art.24 (Modifiche all'art. 24 della L.r. 26/93)

1. All'art. 24, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 2. Dopo le parole "relativi piani di prelievo" Sono inserite le seguenti parole "predisposti dagli atc e ca con facoltà di esclusione per fagiano e starna,".
2. All'art. 24, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:
 4. Abrogato.

Art.25 (Modifiche all'art. 25 della L.r. 26/93)

1. All'art. 25, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 3. Le parole "consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita." sono sostituite dalle seguenti parole "utilizzabile il mezzo galleggiante per il recupero della selvaggina ferita anche in atteggiamento di caccia purché azionato con mezzi manuali."
 2. All'art. 25, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:
 4. Abrogato.
 3. All'art. 25, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. Dopo le parole "per 10 anni, salvo revoca" sono inserite le seguenti parole "o recesso del conduttore o del proprietario del terreno, lago o stagno;"; le parole "ovvero da" sono sostituite dalle seguenti parole
-

“riportata su”.

4. All’art. 25, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 7. All’inizio del comma dopo le parole “Non è consentito impiantare” viene inserita la seguente parola “nuovi”; la parola “quattrocento” viene sostituita dalla seguente parola “duecento”.
5. All’art. 25, comma 11 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 11. Alla fine del comma le parole “non titolari di licenza di caccia.” sono sostituite dalle seguenti parole “, siano essi titolari o non titolari di licenza di caccia.”
6. All’art. 25, comma 12 della L.r. 26/93, il comma 12 viene sostituito dal seguente:
 12. Le province possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso non superiore complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all’allegato B alla presente legge.
7. All’art. 25, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 13. Dopo le parole “le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria” viene inserita la seguente parola “alle donne,”.
8. All’art. 25, comma 14 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 14. Alla fine del comma viene aggiunto il seguente periodo “Le province nel rispetto del precedente comma 12 e nella sussistenza dei requisiti di legge , non possono negare l’autorizzazione dell’appostamento fisso in quanto atto dovuto, anche se individuato da parte del cacciatore in ambiti o comprensori alpini diversi da quello prescelto.”
9. All’art. 25, comma 15 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 15. Le parole “che non comportino modificazioni del sito e siano” sono soppresse.
10. All’art. 25, della L.r. 26/93, dopo il comma 19 viene aggiunto il seguente comma 20:
 20. Nella caccia da appostamento temporaneo il recupero, anche con l’uso del fucile, della selvaggina migratoria ferita è consentito con l’ausilio di natanti azionati manualmente.

Art.26 (Modifiche all’art. 26 della L.r. 26/93)

1. All’art. 26, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Le parole “Acquisito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica ” sono sostituite dalle seguenti parole “ La Regione,”; le parole “, sono disciplinate entro 90 giorni” sono sostituite dalle seguenti parole “ed entro 12 mesi”; Dopo le parole “entrata in vigore della presente legge,” viene inserita le seguente parola “disciplina”.
2. All’art. 26, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. All’inizio del comma le parole “E’ vietato” sono sostituite dalle seguenti parole “E’ vietata la detenzione e”.

Art.27 (Modifiche all’art. 27 della L.r. 26/93)

1. All’art. 27, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. Alla fine del comma le parole “al cinghiale” sono sostituite con le parole “agli ungulati.”.
-

2. All'art. 27, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

13. Le parole “dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e” sono sostituite dalle seguenti parole “dell’I.S.P.R.A. o”.

Art.28 (Modifiche all’art. 28 della L.r. 26/93)

1. All’art. 28, L.r. 26/93 dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma 5 bis:

5 bis. La provincia, d’intesa con le province confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessati territori contingenti.

2. All’art. 28, comma 6 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

6. La parola “massimo” viene sostituita con la seguente parola “minimo”. Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole “utile alla caccia programmata.”.

3. All’art. 28, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

7. Il seguente periodo “Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione,” viene sostituito dal seguente periodo “Ogni cacciatore può essere socio di altri due ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione,”.

4. All’art. 28, L.r. 26/93 dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 7 bis:

7 bis. I cacciatori residenti in Lombardia soci della stagione venatoria 2010/2011 di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza mantengono il diritto alla permanenza associativa confermando l’iscrizione con il pagamento della quota annuale entro il 31 marzo.

Art.29 (Modifiche all’art. 29 della L.r. 26/93)

1. L’art. 29, della L.r. 26/93 viene abrogato .

Art. 29. Abrogato l’intero articolo.

Art.30 (Modifiche all’art. 30 della L.r. 26/93)

1. All’art. 30, comma 1 della L.r. 26/93, la lettera d) viene sostituita dalla seguente:

1. d) Il revisore dei conti.

2. All’art. 30, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Dopo le parole “dei comprensori e le sue modificazioni“ sono inserite le seguenti parole “,nonché i regolamenti di qualsiasi tipo eventualmente proposti dai comitati di gestione,”.

3. All’art. 30, comma 3 lettera a) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

3. a) Le parole “a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, della presente legge e dall’ art. 14” sono sostituite dalle seguenti parole “all’art. 14”.

4. All’art. 30, comma 3 della L.r. 26/93, sono aggiunte le seguenti lettere: e); f):

3. e) Le modalità e le tipologie della partecipazione del socio alle attività gestionali degli ambiti o dei comprensori alpini;

f) I provvedimenti disciplinari quali : il richiamo, la sospensione dall’attività venatoria all’interno dell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia a carico dei soci trasgressori delle disposizioni adottate dall’ambito o comprensorio alpino ai sensi della precedente lettera e).

5. All’art. 30, comma 6 della L.r. 26/93, il comma viene sostituito dal seguente:

6. Il presidente del comitato di gestione è eletto dai componenti il medesimo tra i suoi membri.

-
6. All'art. 30, comma 7 lettera c) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 7. **c)** La parola "provinciali" viene sostituita dalle seguenti parole "riconosciute a livello nazionale o".
 7. All'art. 30, comma 7 lettera d) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 7. **d)** Le parole "dall'organizzazione professionale agricola" sono sostituite dalle seguenti parole "dalle organizzazioni professionali agricole"; La parola "rappresentativa" viene sostituita con la parola "rappresentative".
 8. All'art. 30, comma 7 lettera e) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 7. **e)** Le parole "dall'associazione" sono sostituite dalle seguenti parole "dalle associazioni"; La parola "rappresentativa" viene sostituita con la parola "rappresentative".
 9. All'art. 30, comma 9 della L.r. 26/93, il comma 9 viene sostituito dal seguente:
 9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.
 10. All'art. 30, comma 10 della L.r. 26/93, il comma 10 viene sostituito dal seguente:
 10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.
 11. All'art. 30, comma 12 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 12. Le parole alla fine del comma "a chiunque ne faccia richiesta." sono sostituite dalle seguenti parole "ai soci che ne facciano richiesta come previsto dalla normativa vigente."
 12. All'art. 30, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 13. Dopo le parole "anche in riferimento al comma 3," sono inserite le seguenti parole "o nel caso l'assemblea dei soci non approvi la relazione del presidente e/o i bilanci consuntivi/preventivi,".
 13. All'art. 30, comma 14 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 14. Alla fine del comma dopo le parole "per il rinnovo del comitato stesso" sono aggiunte le seguenti parole "che verrà nominato entro 60 giorni successivi."
 14. All'art. 30, comma 16 della L.r. 26/93, il comma 16 viene abrogato .
 16. Abrogato l'intero articolo.
 15. All'art. 30, comma 17 della L.r. 26/93, il comma 17 viene abrogato .
 17. Abrogato l'intero articolo.

Art.31 (Modifiche all'art. 31 della L.r. 26/93)

1. All'art. 31, comma 1 della L.r. 26/93, viene aggiunta la seguente lettera d):
 1. **d)** La predisposizione di una scheda riepilogativa interna al fine di poter censire e controllare gli abbattimenti di fauna selvatica stanziale in relazione ai piani di abbattimento.
 2. All'art. 31, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 2. All'inizio del comma dopo le parole "I comitati di gestione" sono inserite le seguenti parole "potendosi anche avvalere, in caso ne venga valutata la necessità, di un tecnico faunistico con adeguate competenze,".
 3. All'art. 31, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene sostituito dal seguente:
-

4. I comitati di gestione istituiscono d'intesa con la provincia, anche a rotazione, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale, fino a un massimo del 15% del relativo territorio, non ricomprensibili nel computo delle superfici destinate dalla provincia a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 13, comma 3

Art.32 (Modifiche all'art. 32 della L.r. 26/93)

1. All'art. 32, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

4. All'inizio del comma la parola "compenso" è sostituita dalla seguente parola "fronte". Dopo le parole "riduzione della quota di partecipazione" sono inserite le seguenti parole "fino alla concorrenza della stessa".

Art.33 (Modifiche all'art. 33 della L.r. 26/93)

1. All'art. 33, comma 6 della L.r. 26/93, il comma 6 viene sostituito dal seguente:

6. Le domande di prima ammissione agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo e il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo fac-simile. Le domande possono essere presentate, a discrezione del richiedente, a mano presso la sede dell'ATC o CA, via fax (con ricevuta), via e-mail, o con raccomandata a/r. I neo cacciatori possono presentare le domande di prima ammissione anche decorso il termine del 31 marzo qualora abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo tale data. I neo cacciatori hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio, genitore o coniuge del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna.

2. All'art. 33, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

7. Dopo le parole "alle province di residenza dei cacciatori" sono inserite le seguenti parole "gli elenchi degli iscritti". Le parole "le domande pervenute ed accolte" sono soppresse.

3. All'art. 33, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

13. Le parole "può consentire" sono sostituite dalla seguente parola "consente"; le parole "dopo il primo mese di caccia" sono sostituite dalle seguenti parole "dalla terza domenica di ottobre".

4. All'art. 33, comma 14 della L.r. 26/93, il comma 14 viene abrogato:

14. Abrogato.

Dopo l'art. 33 della L.r. 26/93 viene aggiunto l'art. 33 bis, comma 1 comma 2:

1. Art. 33 bis comma 1. :

1. (Semplificazione adempimenti amministrativi) Al fine della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del contenimento delle relative spese, in tutti gli ATC e CA della Regione Lombardia, a decorrere dalla stagione venatoria successiva alla data di approvazione della presente legge, sono abrogate tutte le prassi che prevedevano l'apposizione di un timbro dell'ATC sul tesserino regionale e qualsiasi altra documentazione interna che gli ATC od i CA avessero in precedenza adottato per l'identificazione dei soci.

2. Art. 33 bis comma 2. :

2. Ai fini di dimostrare il pagamento annuale della quota associativa il cacciatore è tenuto ad esibire

alla vigilanza venatoria la fotocopia della documentazione attestante il pagamento della quota stessa in favore dell'ATC e il tesserino regionale riportante gli atc assegnati.

Art.34 (Modifiche all'art. 34 della L.r. 26/93)

1. All'art. 34, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. a) Alla fine del comma dopo le parole "effettuati d'intesa con i comitati di gestione" sono aggiunte le seguenti parole "ai sensi dell'art. 24 comma 2."
2. All'art. 34, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, la lettera b) viene abrogata:
 2. b) Abrogata.

Art.35 (Modifiche all'art. 35 della L.r. 26/93)

1. All'art. 35, comma 2, della L.r. 26/93, il comma 2 viene sostituito dal seguente:
 2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre gratuitamente, a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della regione Lombardia nella sola forma di caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria solo con fucile riposto nella custodia. Negli ATC della provincia di residenza e delle provincie di ammissione all'interno del pacchetto di dieci giornate è consentita anche la forma di caccia vagante alla sola migratoria.
2. All'art. 35, comma 2 bis. della L.r. 26/93, il comma 2 bis. viene sostituito dal seguente:
 - 2 bis. Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, i comitati di gestione dei comprensori alpini possono, d'intesa con le provincie, determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale.
3. All'art. 35, della L.r. 26/93, dopo il comma 2 bis. viene aggiunto il seguente comma 2 .ter. :
 - 2 ter. Gli ATC e Ca, le provincie e la regione possono promuovere interscambi di cacciatori con altri ATC, CA, provincie e regioni interessate.
4. All'art. 35, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 3. Le parole "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti parole "31 marzo"; le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti parole "30 aprile".
5. All'art. 35, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene abrogato:
 4. Abrogato.

Art.38 (Modifiche all'art. 38 della L.r. 26/93)

1. All'art. 38, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 1. a) Autorizzare in modo equilibrato sul territorio l'istituzione di aziende faunistico – venatorie senza fini di lucro, in zone di elevata naturalità e vocazione per la fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale anche al fine di mantenere e implementare aree di pregio naturalistico faunistico. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con enti gestori di aree protette per garantire la coerenza con gli obiettivi di conservazione e di continuità della Rete Ecologica Regionale e del sistema di rete Natura 2000. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. Per le
-

restanti specie, si applica quanto disposto dal calendario venatorio regionale. In ogni caso, nelle aziende faunistico – venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

Art.39 (Modifiche all'art. 39 della L.r. 26/93)

1. All'art. 39, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Dopo le parole “di ripopolamento,” sono inserite le seguenti parole “di richiami vivi,”.

Art.40 (Modifiche all'art. 40 della L.r. 26/93)

1. All'art. 40, comma 5 della L.r. 26/93, il comma 5 viene abrogato:
 5. Abrogato.
2. All'art. 40, comma 8 della L.r. 26/93, il comma 8 viene sostituito dal seguente:
 8. Fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, viste le tradizioni e consuetudini locali, la caccia da appostamento alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni settimanali nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale può sospendere o ridurre l'integrazione delle due giornate limitatamente alla stagione venatoria in cui sia stato accertato, per tramite il parere dell'ISPRA, in modo acclarato uno sfavorevole stato di conservazione della fauna migratoria.
3. All'art. 40, della L.r. 26/93, dopo il comma 8 viene aggiunto il seguente comma 8 bis:
 - 8 bis. Le province possono emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia ai fini della conservazione di alcune specie di fauna selvatica stanziale e della protezione delle produzioni agricole.
4. All'art. 40, comma 9 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 9. Il periodo “La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un ora dopo il tramonto.” viene sostituito dal seguente periodo “La caccia agli anatidi e la caccia di selezione agli ungulati sono consentite fino ad un ora dopo il tramonto.
5. All'art. 40, comma 11 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 11. Le parole “alla seconda domenica di dicembre” sono sostituite dalle seguenti parole “al 31 gennaio;”. Alla fine del comma le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti parole “10 febbraio.”
6. All'art. 40, comma 12 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 12. All'inizio del comma le parole “Nei trenta giorni antecedenti la apertura generale della stagione venatoria le province disciplinano” sono sostituite dalle seguenti parole “Le province disciplinano dal primo di agosto”.
7. All'art. 40, comma 13 della L.r. 26/93, il comma 13 viene abrogato:
 13. Abrogato.

Art.41 (Modifiche all'art. 41 della L.r. 26/93)

1. All'art. 41, comma 3 della L.r. 26/93, il comma 3 viene sostituito dal seguente:
 3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora
-

l'osservatorio verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse, nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistiche venatorie, con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

2. All'art. 41, comma 5 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 5. Dopo le parole "dalle guardie venatorie dipendenti delle province stesse," sono inserite le seguenti parole "nonché dalle guardie forestali, dalle guardie venatorie, dalle associazioni venatorie ed agricole, dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dalle guardie dipendenti dalle aziende faunistiche venatorie,".
3. All'art. 41, comma 6 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 6. Alla fine del comma le parole "dell'istituto nazionale della fauna selvatica." Sono sostituite dalle seguenti parole "dell'I.S.P.R.A. o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9."

Art.42 (Modifiche all'art. 42 della L.r. 26/93)

1. All'art. 42, comma 4 della L.r. 26/93, il comma 4 viene sostituito dal seguente:
 4. Su tutto il territorio regionale è vietata l'immissione del cinghiale e della minilepre

Art.43 (Modifiche all'art. 43 della L.r. 26/93)

1. All'art. 43, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera b) viene sostituito dal seguente :
 1. **b)** L'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.
 2. All'art. 43, comma 1 lettera c) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 1. **c)** Le parole "il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti parole "l'osservatorio regionale di cui all'art. 9,".
 3. All'art. 43, comma 1 lettera g) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera g) viene sostituito dal seguente :
 1. **g)** il trasporto a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.
 - gII)** Il porto di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria. Tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade, ferrovie e delle fasce di rispetto da cascinali, edifici rurali e civili, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;
 4. All'art. 43, comma 1 lettera i) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 1. **i)** Alla fine del comma dopo le parole "da natanti" sono aggiunte le seguenti parole "a motore."
 5. All'art. 43, comma 1 lettera m) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera m) viene sostituito dal seguente:
 1. **m)** Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che da appostamento per la caccia agli acquatici, da appostamento fisso per la caccia ai turdidi e in forma vagante agli ungulati, alla pernice bianca e al gallo forcello solo nella zona faunistica delle alpi e agli ungulati in zona appenninica e al cinghiale nei territori delle comunità montane; cacciare su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni.
 5. All'art. 43, comma 1 lettera n) della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 1. **n)** Alla fine del comma le parole "su terreni allagati da piene di fiume" sono sostituite dalle seguenti parole "cacciare la selvaggina stanziale su terreni allagati da piene di fiume."
-

-
6. All'art. 43, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
3. Le seguenti parole “, sentito l'INFS;” sono soppresse.

Art.44 (Modifiche all'art. 44 della L.r. 26/93)

1. All'art. 44, comma 1 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 1. Alla fine del comma viene aggiunto il seguente periodo “Sono ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che compiano nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione all'esame di abilitazione.”
2. All'art. 44, comma 4 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 4. La parola “sostenere” viene sostituita dalla seguente parola “ripetere”.
3. All'art. 44, comma 7 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 7. All'inizio del comma le parole “Le province organizzano, anche avvalendosi della commissione di cui al comma 11,” sono sostituite dalle seguenti parole “Le province, organizzano anche avvalendosi delle associazioni venatorie e/o della commissione di cui al comma 11,”.
4. All'art. 44, della L.r. 26/93, dopo il comma 13 viene aggiunto il seguente comma 13 bis:
 13. **bis.** Le province devono istituire un'apposita commissione tecnica per la valutazione all'idoneità alla caccia di selezione, alla caccia collettiva al cinghiale, nonché per l'iscrizione all'albo degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

Art.45 (Modifiche all'art. 45 della L.r. 26/93)

1. All'art. 45, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 2. Le parole “per il 1994” sono soppresse.
2. All'art. 45, comma 3 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche :
 3. Le parole “, a decorrere dal 1994,” sono soppresse.

Art.47 (Modifiche all'art. 47 della L.r. 26/93)

1. All'art. 47, comma 1 lettera a) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera a) viene sostituito dal seguente:
 1. **a)** delle province, qualora siano provocati nei territori a gestione programmata della caccia, nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina;
 2. All'art. 47, comma 1 lettera b) della L.r. 26/93, il comma 1 lettera b) viene sostituito dal seguente:
 1. **b)** degli enti gestori delle aree naturali protette e di qualsiasi altra area in cui venga vietato l'esercizio venatorio sui territori di rispettiva competenza,
 3. All'art. 47 della L.r. 26/93, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1 bis:
 - 1.**bis.**) I danni, che devono essere denunciati entro otto giorni dall'avvenimento, sono quantificati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, individuati dalle province di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Le risorse sono reperite nell'ambito della dotazione finanziaria del bilancio regionale assegnata alle province per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia e sono ripartite dalle stesse in base alle effettive esigenze .
 4. All'art. 47, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:
 2. Le parole “solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione.” sono sostituite dalle seguenti parole “che potranno essere realizzati anche con la compartecipazione finanziaria degli ATC e CA interessati qualora preliminarmente concordate ed autorizzate dai rispettivi
-

comitati di gestione.”

5. All’art. 47, della L.r. 26/93, dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 7:

7. La Regione istituisce un apposito fondo per l’indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole, zootecniche allo stato brado e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica non cacciabile e domestica inselvatichita.

Art.48 (Modifiche all’art. 48 della L.r. 26/93)

1. All’art. 48, comma 13 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

13. Alla fine del comma dopo le parole “agricole e ambientalistiche” sono aggiunte le seguenti parole , ecologistiche e zoofile.”

2. All’art. 48 della L.r. 26/93 dopo il comma 13 viene aggiunto il seguente comma 14:

14. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria durante l’esercizio delle loro funzioni devono essere riconoscibili attraverso idoneo contrassegno o distintivo di riconoscimento approvato dall’organo che ha rilasciato il decreto di nomina .

Art.49 (Modifiche all’art. 49 della L.r. 26/93)

1. All’art. 49, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

2. La parola “autorizzati” viene sostituita dalle seguenti parole “legalmente detenuti.”

Art.51 (Modifiche all’art. 51 della L.r. 26/93)

1. All’art. 51, comma 2 della L.r. 26/93, il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Si applica la sanzione amministrativa da € 15,49 a € 92,96 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall’art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali, o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto o in zone non consentite, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Se recidivo la sanzione è raddoppiata. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per a chi caccia nella zona di maggior tutela della zona faunistica delle alpi se in possesso del solo permesso per la zona di minore tutela, per chi addestra il cane nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di rifugio e di ambientamento.

2. All’art. 51 della L.r. 26/93 dopo il comma 8 viene aggiunto il seguente comma 9:

9. Si intende recidiva, ai fini degli aumenti delle sanzioni previste, la stessa violazione alle norme della presente legge ripetuta entro 3 anni dalla precedente infrazione.

3. All’art. 51 della L.r. 26/93 dopo il comma 9 viene aggiunto il seguente comma 10:

10. Avverso i provvedimenti delle provincie, degli ATC e CA adottati nell’esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico in proprio alla giunta regionale, entro i termini e le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 52 (Modifiche all’art. 52 della L.r. 26/93)

1. All’art. 52, comma 2 della L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

2. Dopo le parole “destinati agli interventi di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti parole “che, in ogni caso, non possono essere inferiori all’ammontare delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell’esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia ,”.

Art. 54 (Modifiche all’art. 54 della L.r. 26/93)

1. L’art. 54 viene interamente abrogato.

Art. 57 (Modifiche all’art. 57 della L.r. 26/93)

1. All’art. 57, comma 3 della L.r. 26/93, il comma 3 viene abrogato:

3. Abrogato.

Modifiche all’allegato “B” (articolo 25) della L.r. 26/93)

1. L’allegato “B” (Articolo 25) L.r. 26/93 viene sostituito con il seguente :

Allegato “B” (Articolo 25):

Appostamenti fissi autorizzabili per ogni provincia:

- Bergamo	n. 5.601
- Brescia	n. 10.485
- Como	n. 1.000
- Cremona	n. 283
- Lecco	n. 995
- Lodi	n. 60
- Mantova	n. 1.183
- Milano	n. 92
- Monza-Brianza	n. 88
- Pavia	n. 455
- Sondrio	n. 73
- Varese	n. 625

Modifiche all’allegato “D” (articolo 7) della L.r. 26/93)

1. L’allegato “c” (Articolo 40) viene sostituito dal seguente allegato “c”:

Allegato “c”(art. 40). Specie e periodi previsti dall’art. 18, comma 1, della L.r. n. 157/92: aggiornamento delle specie cacciabili in base alle nuove normative , a far data dalla’approvazione della presente legge di modifica.

Modifiche all’allegato “D” (articolo 7) della L.r. 26/93)

1. All’allegato “D” comma 3 (Articolo 7) L.r. 26/93, il comma 3 viene sostituito dal seguente:

3. La Regione, sentite le province, stabilisce il numero degli impianti autorizzabili, il loro periodo di attività, il numero dei richiami vivi da catturare per singola specie e per ogni provincia in rapporto con le effettive esigenze dei cacciatori che praticano la caccia da appostamento. Le esigenze dei cacciatori sono determinate mediante censimenti con cadenza quinquennale. La vigilanza sull’attività degli impianti è affidata agli agenti venatori della provincia.

2. All’allegato “D” comma 7 (Articolo 7) L.r. 26/93, sono apportate le seguenti modifiche:

7. Dopo le parole “Ogni esemplare consentito e catturato deve essere inanellato in modo inamovibile;” vengono inserite le seguenti parole “, con contrassegni forniti dalla provincia, nel locale adibito alle operazioni di annotazione sui registri di cui al comma successivo;”.
